



(Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 avente a oggetto "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR")

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

**Linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni
concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai
fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e
di finanziamento del terrorismo**



(Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 avente a oggetto "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR")

PREMESSA

Le disposizioni attualmente vigenti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo hanno il fine di tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Per attività di riciclaggio si intende:

- a) la conversione o il trasferimento di beni effettuati, essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

Ai fini della prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, occorre valorizzare l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio per consentire la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare.

In proposito, assume rilievo la struttura di governance delineata per la gestione del piano e, in particolare, il ruolo attribuito alle pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni centrali - i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri - sono titolari dell'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR.

La realizzazione concreta degli interventi può essere assegnata a soggetti diversi (c.d. attuatori), spesso Regioni, Comuni e altri enti territoriali o organismi pubblici o privati.

È infatti ammessa, da un lato, la modalità di attuazione diretta, c.d. "a titolarità", in cui l'amministrazione centrale titolare di interventi, attraverso le proprie strutture preposte (ad esempio dipartimenti, servizi, uffici), opera direttamente ed è responsabile degli adempimenti connessi alla realizzazione dell'investimento o della riforma; dall'altro, la modalità di attuazione c.d. "a regia", in cui i progetti rientrano nella titolarità di altri organismi pubblici o privati selezionati dalle amministrazioni centrali secondo modalità e strumenti amministrativi ritenuti più idonei dalle stesse (ad esempio avvisi pubblici, manifestazioni di interesse), in base alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e in linea con quanto indicato nel PNRR.

Sono inoltre previsti i c.d. soggetti realizzatori a vario titolo coinvolti nella realizzazione del progetto (es. fornitore di beni e servizi/esecutore dei lavori) e individuati dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa UE e nazionale applicabile (es. in materia di appalti).

Il comparto pubblico riveste quindi un ruolo chiave nella gestione dei fondi ed è per questo che, per innalzarne l'apporto in termini collaborazione attiva antiriciclaggio, si ravvisa la necessità di sensibilizzare gli uffici pubblici all'adozione di presidi funzionali all'individuazione e alla comunicazione delle operazioni sospette, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 231/2007 e della relativa disciplina attuativa emanata dalla UIF il 23 aprile 2018.

Ciascuna pubblica amministrazione, nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al predetto articolo 10, è anzitutto tenuta a individuare il c.d. gestore, incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel piano e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare alla UIF.



(Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 avente a oggetto "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR")

QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo nazionale si è sviluppato nel corso degli anni in coerenza con le direttive europee.

In particolare, la direttiva U.E. 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (*c.d. III direttiva*) ha abrogato le precedenti e disciplinato ex novo la materia, tali disposizioni sono state recepite a livello nazionale con il D.L.gs. n. 109 del 22 giugno 2007, contenente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, con il D.L.gs. n. 231 del 2007, recante disposizioni per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e con il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, concernente la determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

L'approvazione della direttiva UE 2015/849 (*c.d. IV direttiva*), recepita a livello nazionale con il D.L.gs. n. 90 del 25 maggio 2017, ha comportato la modifica dei testi normativi sopra richiamati.

Contemporaneamente, l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato il Comunicato del 4 luglio 2017, contenente chiarimenti in relazione al mutato quadro normativo, ed il Provvedimento del 23 aprile 2018, contenente istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni.

Il Regolamento Delegato U.E. 2016/1675, ad integrazione della IV direttiva, ha individuato i Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione Europea; la lista è stata aggiornata con Regolamento Delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020 ed è entrata in vigore il 1° ottobre 2020.

In ultimo, la direttiva U.E. 2018/843 (*c.d. V direttiva*) apporta modifiche alla IV direttiva, recepite a livello nazionale dal D.L.gs. 125/2019 che ha anche apportato modifiche al D. Lgs. 90 del 2017.

L'individuazione tempestiva dei nuovi rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio l'emergenza sanitaria e le iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica è fondamentale per assicurare l'efficacia degli interventi pubblici.

In questa prospettiva, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), avvalendosi anche del confronto tra istituzioni nazionali e con organismi internazionali, ha diffuso una prima Comunicazione in data 16 aprile 2020, con cui ha fornito indicazioni sui rischi emergenti, e ha richiamato l'attenzione dei soggetti obbligati su comportamenti che potevano essere espressivi di condotte illecite connesse all'epidemia da COVID-19. Con la successiva Comunicazione dell'11 febbraio 2021, al fine di sollecitare la collaborazione attiva degli operatori tenuti alla rilevazione e alla segnalazione delle operazioni sospette, sono stati richiamati ulteriori elementi sintomatici di possibili condotte funzionali al riciclaggio e descritti tentativi di sviamento e improprio utilizzo delle misure di sostegno adottate per assicurare la ripresa.

Con la Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 avente a oggetto "*Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR*", alla luce dell'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e degli scambi informativi con controparti estere inerenti al contesto pandemico e tenendo conto dell'evoluzione della normativa, l'Unità ha fornito nell'allegato 1 ulteriori aggiornamenti e specificazioni sui rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali. Nel contempo si è ritenuto opportuno volgere l'attenzione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (*c.d. PNRR*), inserito all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) come iniziativa di solidarietà finanziaria in risposta alla crisi pandemica e volto al rilancio economico dell'Italia.

Italia domani, il piano di ripresa e resilienza presentato dal nostro paese, prevede investimenti e riforme a proiezione pluriennale per un valore di oltre 200 miliardi di euro.

Il piano contiene obiettivi e traguardi definiti: il rispetto dei tempi e dei risultati deve accompagnarsi all'attivazione di tutti i presidi necessari per scongiurare che la criminalità riesca ad approfittare delle risorse pubbliche, a discapito dell'integrità dell'economia legale.

A tal fine, nell'allegato 2, sono fornite indicazioni funzionali a valorizzare il sistema antiriciclaggio in particolare nel comparto pubblico in ragione del ruolo di primo piano che questo ha nella delicata fase di attuazione del PNRR.



(Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 avente a oggetto "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR")

IL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO E IL RUOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le Pubbliche Amministrazioni

- ❖ sono sottratte dalla normativa alla disciplina generale
- ❖ hanno un ruolo differente e una specifica disciplina che riguarda gli uffici competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nei seguenti ambiti:
 - a) provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
 - c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Collaborazione delle PA (art. 10 D.Lgs 90/2017)

- ❖ Comma 3: *«sulla base delle linee guida del CSF ... le PA ... adottano procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a migliorarlo»*
- ❖ Comma 4: *«le PA comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale»*
- ❖ Comma 5: *«le PA ... adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.»*

.... obblighi segnaletici/comunicazione

.... formazione del personale

... diffusione della cultura antiriciclaggio

... canalizzazione delle comunicazioni di operazione sospette

SOGGETTI COINVOLTI

Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)

L'UIF svolge il ruolo di autorità tecnica centrale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi da attività criminose e finanziamento del terrorismo. Istituita presso la Banca d'Italia è autonoma e operativamente indipendente.

Ad essa devono essere trasmesse le comunicazioni relative ad operazioni riconducibili a fenomeni di riciclaggio dei proventi da attività criminose o finanziamento del terrorismo internazionale.

La UIF emana istruzioni sui dati e le informazioni da trasmettere, definisce indicatori di anomalia al fine di orientare l'attività degli uffici e determina le modalità di trasmissione.

Gestore

L'UIF con il Provvedimento 23 aprile 2018, ha stabilito che ogni Pubblica Amministrazione, con atto formalizzato, individua al proprio interno il soggetto "Gestore", delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni.

La UIF considera tale figura e la connessa struttura organizzativa quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti.

L'Amministrazione ha individuato la figura del "Gestore" nel Segretario Comunale, giusto decreto Sindacale n. 01 del 25.02.2022.

Ad esso compete la redazione delle Linee guida sulle comunicazioni concernenti operazioni sospette, l'emanazione di Circolari esplicative, la definizione degli indicatori di anomalia, sia in correlazione con l'evoluzione normativa del settore, sia a tipologie di operazioni sospette non ancora regolamentate. Collabora inoltre con il RPCT ai fini dell'individuazione dei fabbisogni formativi in materia. Effettua la supervisione sulle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dalle diverse strutture dell'Ente e provvede alla trasmissione delle relative comunicazioni all'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF). In ultimo, relaziona periodicamente al RPCT sull'attività di segnalazione svolta.

(Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 avente a oggetto "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR")

Il Gestore, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, si avvale del supporto degli Uffici presenti all'interno della struttura che individua in ragione delle interconnessioni ratione materiae, nonché dell'Unità Antiriciclaggio, composta dal medesimo e dal Responsabile del Servizio Tributi-Economico-Finanziario.

Unità Antiriciclaggio

L'Unità Antiriciclaggio è istituita presso il Servizio Tributi-Economico-Finanziario ed affianca il Gestore nell'attività di supporto agli Uffici Operativi e ai Referenti Antiriciclaggio di struttura impegnati nella fase istruttoria su operazioni sospette e verifica la completezza documentale ed effettua la valutazione delle segnalazioni trasmesse dai Responsabili Apicali di struttura. In ultimo, redige le Comunicazioni di operazioni sospette da trasmettere alla UIF.

Nel caso in cui venga a contatto con operazioni sospette, ovvero contraddistinte da anomalie, avvia autonomamente le conseguenti verifiche.

L'Unità Antiriciclaggio si avvale delle competenze acquisite nel corso degli anni dal Servizio Tributi-Economico-Finanziario nell'attività di business intelligence su informazioni e dati acquisiti, nonché dell'esperienza maturata nello specifico ambito dalle società partecipate.

Con il Servizio di Polizia Locale saranno, altresì, individuate modalità di collaborazione su attività di comune interesse.

Responsabili Apicali di struttura

I Responsabili Apicali delle diverse strutture dell'Ente partecipano in modo permanente con il Gestore alla definizione di regole di ambito, rivolte in particolare alla individuazione di casi tipo di maggiore interesse e alla determinazione di ulteriori indicatori di anomalia. Agli stessi compete, altresì, supportare il Gestore nella rilevazione dei fabbisogni formativi del personale rispetto alla struttura di riferimento.


Verificate la sussistenza dei presupposti, trasmettono al Gestore le segnalazioni sui casi sospetti rilevati durante lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Ciascun Responsabile Apicale è Referente Antiriciclaggio di struttura con compiti di collaborazione. Svolge, inoltre, funzioni di tramite con gli Uffici Operativi della struttura cui appartiene. Con lo stesso dialogano il Gestore e l'Unità Antiriciclaggio.

Uffici Operativi

Gli uffici appartenenti alle diverse strutture dell'Ente, nell'espletamento delle attività di competenza, qualora entrino in contatto con soggetti (*persone fisiche o entità giuridiche*), che pongono in essere ovvero tentano di porre in essere operazioni rispetto alle quali emergano sospetti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie, sono tenuti a svolgere opportuna istruttoria e a trasmettere la relativa segnalazione ai Referenti Antiriciclaggio di struttura.

MODELLO ORGANIZZATIVO



(Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 avente a oggetto "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR")

La struttura organizzativa



La struttura organizzativa del Comune è composta da: Segretario Comunale, n. 4 Servizi, n. 1 Ufficio Speciale "Ufficio di Coordinamento e Direzione tecnico-amministrativa per la gestione dell'Impianto Discarica".

I servizi sono suddivisi in Uffici.

Segue l'[organigramma](#):



La struttura organizzativa ai fini del presente documento è articolata come segue:





(Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 avente a oggetto "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR")

INDICATORI DI ANOMALIA

Gli indicatori di anomalia sono finalizzati a ridurre i margini di incertezza nelle valutazioni soggettive connesse alla individuazione di operazioni sospette.

La definizione è data dall'art. 2 del Provvedimento U.I.F. del 23 aprile 2018, provvedimento che reca in allegato un elenco esemplificativo suddiviso in relazione all'identità o comportamento del soggetto agente, alle modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni, al settore di attività.

Tale elencazione non è esaustiva.

L'impossibilità di ricondurre le operazioni o i comportamenti a uno o più indicatori non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta; pertanto, andranno valutati con la massima attenzione gli ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che potrebbero egualmente essere sintomatici di profili di sospetto.

Allo stesso modo, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta, rimanendo comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività, avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

Al fine di agevolare il lavoro degli Uffici Operativi, ferme restando le indicazioni contenute negli indicatori predisposti dalla UIF è opportuno elaborare Liste di controllo nei settori maggiormente interessati:

- a) provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Vanno valutati con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti a rischio connessi con le conseguenze economiche con la gestione del PNRR

Al fine di agevolare l'individuazione dei dati e delle informazioni rilevanti è possibile adottare, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli di contabilità pubblica posti dall'ordinamento vigente, procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi, in relazione alla complessità dell'attività svolta e alle proprie caratteristiche organizzative.

Gli elementi di sospetto sono valutati alla luce delle caratteristiche dei soggetti che si relazionano con le pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 10, comma 1, e delle attività e dei comportamenti tenuti dai medesimi, anche considerati gli indicatori di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

Ai fini dell'attuazione del PNRR, tra questi indicatori, si richiamano in particolare quelli generali di cui alle sezioni A e B del provvedimento della UIF del 23 aprile 2018 e quelli specifici di cui alla sezione C per i settori appalti e contratti pubblici nonché finanziamenti pubblici.

L'Ente compie le proprie valutazioni considerando tutti i dati e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza, che costituiscono una base informativa preziosa per l'attività di collaborazione attiva antiriciclaggio.

Ai fini della valutazione dei soggetti economici che accedono alle gare di appalto, alle concessioni o agli altri benefici collegati ai fondi del PNRR, si richiama l'importanza di controlli tempestivi ed efficaci sulla c.d. documentazione antimafia.

Inoltre, l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, stabilisce l'obbligo di raccogliere alcune categorie di dati e richiede esplicitamente che in relazione ai destinatari dei fondi e agli appaltatori sia individuato il titolare effettivo come definito dalla disciplina antiriciclaggio. Anche il GAFI, nel rivedere di recente la Raccomandazione n. 24, ha fatto espresso riferimento alla necessità per gli Stati di assicurare la disponibilità di informazioni sul titolare effettivo nell'ambito degli appalti pubblici.

Ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, nel tenere conto della nozione e delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/2007, è opportuno avvalersi degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per l'individuazione della titolarità effettiva.



(Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 avente a oggetto "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR")

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legge 77/2021, nell'attuazione degli interventi del PNRR occorre assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

Tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa sono conservati su supporti informatici e sono disponibili per le attività di controllo e di audit.

A tal proposito è opportuno garantire al Gestore la piena accessibilità alle informazioni e alla documentazione inerente all'esecuzione dei progetti e alla rendicontazione delle spese.

Per quanto concerne il coinvolgimento degli intermediari bancari e finanziari e dei professionisti, nell'ambito delle attività di assistenza, supporto e consulenza prestate per agevolare l'accesso ai fondi, oltre a considerare i vigenti indicatori e schemi di anomalia laddove rilevanti per l'operatività svolta, occorre valutare con attenzione la coerenza tra il profilo del soggetto che intende accedere ai predetti fondi, il settore economico di appartenenza e gli interventi che dovranno essere realizzati in attuazione del PNRR.

Per gli eventuali servizi offerti attraverso consulenti, mediatori e, in generale, collaboratori esterni, andrà verificata con cura l'adeguatezza e la completezza dei dati e delle informazioni acquisiti ai fini della valutazione e segnalazione delle operatività sospette e dovranno essere monitorate nel tempo le attività svolte e la regolarità del comportamento assunto dai predetti collaboratori.

Va considerato se il soggetto si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente necessari, o se fornisce informazioni false, del tutto carenti o ingiustificatamente difformi da quelle altrimenti reperibili, ovvero se è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ovvero opachi o se risulta supportato, anche economicamente, da soggetti a lui non collegati, specie se si tratta di persone politicamente esposte.

Nel caso di finanziamenti che prevedono il rilascio di garanzie può rilevare l'offerta in pegno di beni di incerta provenienza, specie ove sia difficile appurare se il soggetto ne sia l'effettivo titolare, o di altre forme di garanzia rilasciate da soggetti di dubbio profilo, anche esteri, ovvero di non agevole identificazione. D'altra parte, tenuto conto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal legislatore per contrastare le infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche e in particolare della previsione che riguarda l'impiego del conto corrente dedicato, si evidenzia che gli intermediari presso cui risultino incardinati rapporti della specie devono prestare particolare attenzione alla relativa movimentazione finanziaria, al fine di cogliere tempestivamente eventuali sospetti di utilizzo indebito dei fondi.

Più in generale, nel monitoraggio dei rapporti sui quali confluiscono fondi riferibili al PNRR, occorre avere specifico riguardo agli eventuali flussi finanziari in favore di persone politicamente esposte o soggetti a queste notoriamente collegati, per esempio in relazione a prestazioni di tipo consulenziale o a operazioni di natura mobiliare o immobiliare che appaiono inusuali, incoerenti o illogiche.

SISTEMI INFORMATIVI E BANCHE DATI

I procedimenti amministrativi e i relativi sistemi informativi consentono di raccogliere una serie di informazioni o relazioni che, anche se non rilevanti rispetto al procedimento stesso, possono consentire riflessioni utili in ottica di anticiclaggio.

A titolo esemplificativo si cita l'età del richiedente, la sua residenza o la sede legale della società, che rappresenta, il ruolo che ricopre colui che presenta la richiesta.

Queste informazioni, dichiarate dal richiedente direttamente in sede di presentazione di documentazione amministrativa, possono dar luogo ad una segnalazione da parte del sistema informativo, se opportunamente istruita e parametrizzata, tale da far emergere in molti casi una "anomalia".

Per citarne alcune:

- ❖ età del richiedente inferiore o superiore a specifiche date (*inferire ad anni 20 o superiore ad anni 70*);
- ❖ luogo di residenza o di sede legale presso paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione Europea.

(Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 avente a oggetto "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR")

Ulteriori "anomalie" possono essere evidenziate dallo stesso applicativo in modalità differita e periodicamente elaborata, quali ad esempio:

- ❖ ruoli e società, uno stesso soggetto può aver presentato richieste in un certo lasso di tempo (*ad. es. un anno*) per conto di società diverse, nelle quali riveste diversi incarichi;
- ❖ movimenti, una stessa società ha presentato richieste di cessione e/o acquisizione di concessioni o autorizzazioni in un certo lasso di tempo come cedente e/o beneficiario rispetto ad altre società beneficiarie o cedenti, ancor più se la richiesta riguarda stessa concessione e/o autorizzazione.

La combinazione, intorno ad uno stesso soggetto, di più anomalie segnalate da un sistema gestionale può andare a costituire un primo set informativo su cui avviare ulteriori indagini.

Le anomalie così rilevate possono costituire un input strutturato e documentato con cui andare a verificare altre basi dati e situazioni informative fuori dall'ambito strettamente gestionale e quindi tramite accesso a banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione, ma non attinenti ai singoli procedimenti.

LE COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE



Gli operatori sono tenuti ad inviare senza ritardo alla UIF la segnalazione di operazione sospetta qualora sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che i fondi provengano da un'attività criminosa (Art. 35 del D.L.gs 231/2007)

Le Pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette a prescindere dalla rilevanza dell'importo.

Il sospetto deve essere basato sulla valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi dell'operazione anche se questa non è stata portata a buon fine o è stata interrotta.

La comunicazione di dati e informazioni concernenti operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

Ed, ancora, che molto spesso il riciclaggio è collegato al finanziamento del terrorismo, inteso come:

" ... qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette."

PROCEDURE INTERNE

idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio

figura del TITOLARE EFFETTIVO

Il D.L.gs. 231/2007 fornisce criteri per l'individuazione del titolare effettivo.

Tali criteri sono rivolti ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio (*di cui all'art. 3 comma 2 del decreto stesso*), tra cui non rientra espressamente la Pubblica Amministrazione.

L'identificazione del titolare effettivo è spesso uno dei "**campanelli d'allarme**" che può indurre a sospettare di un'operazione di riciclaggio, soprattutto nelle procedure di gara.

(Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 avente a oggetto "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR")

All'interno del PIAO Sezione 2 Sottosezione di programmazione 2.3 va previsto che qualsiasi ente privato che partecipi a gare, riceva finanziamenti, autorizzazioni o concessioni debba **dichiarare il proprio titolare effettivo**, così come previsto dalla normativa.

A supporto degli uffici vanno elaborate check-list di controllo che possono essere di supporto alla corretta applicazione della norma.

LE COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE


L'effettiva consistenza delle segnalazioni e la natura delle stesse derivano dall'analisi di una realtà completamente difforme da quella valutata da parte degli istituti di credito.

Le situazioni che generano segnalazioni concernono solitamente operazione già avvenute, delle quali gli uffici pubblici hanno notizia indiretta ai seguito dei controlli di competenza.

Le segnalazioni non si riferiscono ad un singolo episodio, ma sono frutto della raccolta e incrocio di plurime operazioni economiche, quali compravendite societarie, immobiliari, etc.

Solo l'analisi del quadro complessivo e delle relazioni tra i soggetti coinvolti consente di produrre con un buon margine di sicurezza fondate segnalazioni di operazioni sospette.

L'intero processo attuato consta di più fasi



1. Osservazione della realtà:

I dati e le informazioni sono quotidianamente sotto gli occhi dei singoli operatori che effettuano le attività istituzionali di propria competenza.

2. Sospetto:

Alla base vi è un'operazione che, anche se rispetta il processo e la procedura, rivela contorni definiti almeno «strani» dagli operatori o per la specificità dell'operazione in sé, o per la collocazione della stessa all'interno di un quadro di eventi più o meno relazionati tra loro

3. Analisi:

Gli uffici svolgono operazioni di confronto, ricerca e raffronto oltre alle operazioni di messa in relazione dei dati di cui si è in possesso, in collaborazione con la Polizia Locale.

4. Sintesi e segnalazione:

Durante questa fase vengono identificati «i Soggetti e le operazioni più rilevanti», verranno disegnate le relazioni e data evidenza delle banche dati consultate e degli atti che hanno generato la segnalazione.

Nel dettaglio

I Funzionari e gli Istruttori addetti ai vari Uffici Operativi appartenenti alle diverse strutture, che nell'esaminare istanze o atti riconducibili a soggetti che entrano in contatto con l'Amministrazione individuino operazioni, anche solo tentate, rispetto alle quali emergano sospetti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie, pongono in essere tutte le verifiche possibili nei limiti degli



(Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 avente a oggetto "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR")

strumenti a disposizione, sia tramite la consultazione delle banche dati disponibili presso la struttura di appartenenza, sia attraverso la richiesta di supporto all'Unità Antiriciclaggio, allo scopo di istruire la pratica, nonché mediante la consultazione di portali e motori di ricerca on line.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta e ponderata valutazione di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività svolta e degli ulteriori elementi informativi acquisibili dall'ufficio.

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF2.

Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le Pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste.

Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.

Le indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi all'attuazione del PNRR può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nell'Allegato 2 alla Comunicazione UIF del 11.04.2022.

Gli Uffici eseguono gli accertamenti sopra descritti anche in presenza di operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.

L'attività istruttoria si conclude nel momento in cui risultano acquisiti elementi idonei ad escludere l'esistenza di operazioni di natura sospetta.

Qualora invece le informazioni raccolte siano sufficienti per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto su di una determinata operazione tale da consentire di ricondurre la stessa nell'ambito della casistica elencata nel presente documento, l'Ufficio redige la segnalazione e la trasmette, unitamente alla documentazione utile, al Responsabile Apicale della struttura di appartenenza. Quest'ultimo verifica la completezza dell'attività istruttoria svolta. Laddove rilevi incompletezza nella redazione degli atti, restituisce il carteggio all'Ufficio Operativo. In caso di verifica positiva, invece, valutata la fondatezza della segnalazione, trasmette a sua volta al Gestore la documentazione, conservandone copia.

Per agevolare una pronta individuazione dei contesti attinenti alle casistiche oggetto della presente Comunicazione è opportuno che nei campi descrittivi della segnalazione/comunicazione sia espressamente richiamata la connessione con la gestione del PNRR.

Si ritiene utile sottolineare che tutte le operazioni devono essere svolte con la massima riservatezza.

RISERVATEZZA E PRIVACY

L'attività di segnalazione è coperta da riservatezza.

Gli uffici sono tenuti ad evitare diffusioni non necessarie di informazioni.

E' fatto divieto di informare i soggetti relativamente all'avvio di una attività di segnalazione nei loro confronti. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

La conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolte deve avvenire con sistemi idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali ed il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al D.Lgs. 231/2007.

Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'attività e dei soggetti segnalati.

LEGITTIMITÀ DELLA SEGNALEZIONE

Le segnalazioni di operazioni sospette, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo.